

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NONCHE' IN MATERIA DI FAMIGLIA E DISABILITA'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 19-*bis*, che ha trasferito le funzioni di competenza statale in materia di turismo al Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2008, recante ricognizione delle competenze e delle relative risorse trasferite dal Ministro dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo, in attuazione dell'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che stabilisce il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e, con decorrenza dalla data di adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del citato articolo 1, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 ottobre 2013, recante termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

VISTO il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la prevenzione del danno ambientale nei territori della regione Campania e la Commissione per l'attuazione degli indirizzi del suddetto Comitato, affidando al Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di coordinamento e supporto tecnico;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del *Made in Italy* e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia;

RITENUTO altresì necessario ed urgente procedere ad una riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinanti, per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo sostenibile ed economia circolare;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. (*) **Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale e in complessivi otto uffici dirigenziali di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 110.000 per l'anno 2018 e a 323.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla dotazione organica di due**

unità vacanti di personale dirigenziale di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: “7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo” e il numero 12) è sostituito dal seguente: “12) Ministero per i beni e le attività culturali”;

b) all'articolo 27, comma 3, le parole “, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono soppresse;

c) all'articolo 28, comma 1, lettera a) le parole “; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo” sono soppresse;

d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche”;

e) all'articolo 34, comma 1, la parola “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”.

4. La denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

5. La denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

6. Restano attribuite al Ministero per beni e le attività culturali le competenze già previste dalle norme vigenti inerenti la “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”, di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonché le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima è ridenominata “Scuola dei beni e delle attività culturali” e le sue attività sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1. Le risorse umane includono il personale di ruolo e il personale a tempo determinato entro i limiti del contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulta in carico alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni in atto stipulate o rinnovate dalla Direzione generale del Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la società *in house* ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* **di cui alle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 2013, n. 71; articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; art. 8, comma 1, lettera a), n. 2, ultimo periodo della 7 agosto 2015, n. 124;**

articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, secondo i criteri e le modalità già previsti. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo subentra nell'assegnazione temporanea del personale comandato. È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro trenta giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma. Le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

8. Ferma restando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la dotazione organica delle unità dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attività culturali è determinata in numero massimo di venticinque unità. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, anche sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

10. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, le risorse finanziarie di cui al comma 1 disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

12. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2016, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
- b) le parole "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

14. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
- b) la parola "tesoro," è sostituita dalle seguenti: "tesoro e";
- c) le parole "e dal Ministero per l'agricoltura e le foreste" sono soppresse.

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:

- a) le parole "Ministro per il turismo e lo spettacolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
- b) le parole "Ministero per il turismo e lo spettacolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI – Club Alpino Italiano sono modificati al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

ART. 2

(Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, in modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da “presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” a “Ministro della difesa” sono sostituite dalle seguenti: “presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa.”;

b) al comma 2, le parole “, su proposta del Ministro per la coesione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “o del Ministro delegato per il Sud” e le parole da “un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri” a “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.”.

3. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono altresì trasferiti i compiti comunque esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, al comma 8 le parole “di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio” sono soppresse e il comma 9 è abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” e le parole “Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: “c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;”;

b) all'articolo 37, comma 1, le parole “comma 5-*bis*” sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla puntuale quantificazione e al trasferimento delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3

(Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità)

1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì:

1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;

c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi ad una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresì:

1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento alle politiche per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità e la salute, fatte salve, con riferimento a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì:

1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria è riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole “Il Ministro per la solidarietà sociale” sono sostituite con le seguenti: “Il Presidente

del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità”; le parole “organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali” sono sostituite con le seguenti: “organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia”.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d):

a) all’articolo 41 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “Ministro per gli affari sociali coordina” sono sostituite con le seguenti: “Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordinano”;

2) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole “Ministro per gli affari sociali” sono sostituite con le seguenti: “Ministro delegato per la famiglia e le disabilità”;

3) al comma 8, le parole “Il Ministro per gli affari sociali” sono sostituite con le seguenti: “Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità”;

b) all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 è sostituito dal seguente:

“1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

c) all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali” sono sostituite con le seguenti “presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

2) al comma 2, le parole “presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali” sono sostituite con le seguenti “presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità”;

3) il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono disciplinati la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l’Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L’Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero non superiore a cinque”;

4) il comma 4 è sostituito con il seguente:”4. L’Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata”;

d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole "il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità";

2) all'articolo 3, comma 2, le parole "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite con le seguenti: "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità"; le parole "Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede" sono sostituite con le seguenti: "Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità provvedono";

3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità";

4) all'articolo 8, comma 1, le parole "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette" sono sostituite con le seguenti: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità trasmettono";

e) all'articolo 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole "ne fanno parte, oltre ad un rappresentante" sono sostituite con le seguenti: "ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante"; le parole "del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole "un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo" sono sostituite con le seguenti: "un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per la famiglia e le disabilità, se nominato, nonché un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo";

f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 è sostituito con il seguente:

"254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale dell'assistente familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo";

g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "per la famiglia e le disabilità,";

h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole "dell'università e della ricerca," sono inserite le seguenti: ", sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,";

i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole "ed è composto", sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, nonché,";

l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “dopo le parole “di concerto con”, sono inserite le seguenti: “il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità,”.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:

a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18 è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al..... Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4

(Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto “Casa Italia”)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “Per l'esercizio delle” sono sostituite dalle seguenti: “La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le” e, in fine, le parole da “, è istituito” a “30 luglio 1999, n. 303” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole “l'immediata operatività del suddetto dipartimento” sono sostituite dalla seguenti: “l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1”.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.